

BREVE RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI APPALTO ED INFORTUNI SUL LAVORO.

(Dr.ssa Silvana Toriello)

PREMESSA

La forma giuridica che più di frequente regola i rapporti tra le imprese in caso di esternalizzazione è rappresentata dall'appalto. La delicatezza del tema degli appalti soprattutto in un Paese come il nostro in cui è frequente il ricorso all'esternalizzazione nei processi produttivi (in particolare nell'edilizia e non solo) a beneficio di piccole e medie imprese induce a porre attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale inerente il tema quale in oggetto individuato ed in particolare la correlazione ad oggi esistente tra appalti, infortuni sul lavoro e sanzionabilità dei comportamenti dei datori di lavoro. Numerose sono le piccole aziende che operano in appalto ed è provato che il rischio infortunistico è tanto maggiore quanto più ridotte sono le dimensioni aziendali. In particolare un'indagine ISPESL-INAIL ("Indagine integrata per l'approfondimento dei casi di infortunio mortale sul lavoro – anni 2002-2005, Italia"), ha approfondito l'aspetto degli infortuni gravi e mortali. È emerso che "più dell'85% degli infortuni mortali e del 70% di quelli gravi" sono avvenuti in "aziende fino a 9 addetti; si tratta di quelle imprese che alla luce di indagini conoscitive realizzate hanno evidenziato livelli applicativi più bassi del sistema aziendale di prevenzione previsto dalla normativa, e che peraltro, a causa della loro numerosità, è più difficile che siano oggetto delle attività di controllo degli Organi di vigilanza".

Sul piano strettamente giuridico (De Matteis "Rivista infortuni e malattie professionali n. 2/2010), com'è noto, il rischio specifico della lavorazione data in appalto si trasferisce dal committente all'appaltatore e, in caso di subappalto, dall'appaltatore al subappaltatore. Tuttavia una responsabilità dell'appaltatore può rimanere in concorso con quella dell'appaltatore, sotto vari titoli: per ingerenza (diretta Cass. 3659/2009 o indiretta – Cass. 9065/2006) per culpa in eligendo (Cass. 9065/2006), per violazione degli obblighi di informazione e coordinamento (Cass. civ. 45/2009).

LA GIURISPRUDENZA PRIMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/1994

Il committente, prima del decreto 626/94, non era assoggettato dalla legge agli obblighi di prevenzione. La giurisprudenza prevalente aveva stabilito che il committente potesse essere ritenuto responsabile solo se ed in quanto si fosse in qualche modo ingerito nell'organizzazione del lavoro affidato alla ditta appaltatrice.

Vediamo alcuni esempi:

CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. _ Sentenza 3 novembre 1994, n. 11033 _ ".....il non era un semplice terzo, sibbene un terzo qualificato, un terzo che entrava in quel cantiere per partecipare, in modo autonomo, allo svolgimento dei lavori, per eseguirvi una parte dei lavori e, in quanto lavoratore autonomo, avrebbe dovuto predisporre, come bene ha osservato la Corte di appello, le misure antinfortunistiche proprie della sua attività, misure che avrebbero potuto

comprendere anche quelle relative al luogo in cui il lavoro si sarebbe dovuto svolgere, se così fosse stato convenuto tra le parti. _ Il principio della autonomia antinfortunistica può, però, subire delle eccezioni, allorché si accerti che l'onere di rendere sicuro il luogo di lavoro pure per l'esecuzione di quei lavori che l'imprenditore ha affidato ad altri con il contratto di subappalto sia stato contrattualmente assunto dall'appaltante o quest'ultimo se lo sia assunto con un significativo, inequivoco, comportamento, quale il comportamento dello così accuratamente descritto dalla Corte di merito”.

CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 23 febbraio 1993, n. 1760 _ “.....questa riflessione.....appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di lavori appaltati eseguiti presso i luoghi in gestione all'appaltante, ha escluso l'esonero di responsabilità di quest'ultimo tutte le volte in cui sia risultata una, più o meno, diretta ingerenza nell'esecuzione delle opere commesse”.

LA GIURISPRUDENZA DOPO IL D. LGS. 626/1994.

Con l'art. 7 della 626 il committente diventa il soggetto su cui gravano obblighi:

- _ di impulso,
- _ di coordinamento e
- _ di cooperazione,

sia pure limitatamente agli appalti interni.

Con il decreto 494/96 il committente assume compiti di strategia della prevenzione del cantiere, attraverso la predisposizione di una rete organizzativa e gestionale che, non può essere attribuita ad altri soggetti. Il committente dunque svolge ora un ruolo centrale nella strategia della sicurezza, non perché egli debba provvedere personalmente all'attuazione delle norme di sicurezza, ma perché deve preventivamente:

progettare la sicurezza e vigilare perché le imprese esecutrici si attengano al progetto.

Esaminiamo anche qui alcuni esempi

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, 11 NOVEMBRE 2003, N. 2946 - INFORTUNIO MORTALE IN LAVORI IN APPALTO

.....quanto al ricorso del S., il primo motivo è manifestamente infondato. La norma dell'art. 7 D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, in caso di lavori affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, impone una collaborazione prevenzionale tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire i lavori. Ratio evidente della norma, introdotta con la riforma generale attuativa di varie direttive comunitarie intese a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è quella di rafforzare la tutela prevenzionale dei lavoratori subordinati, scongiurando ogni possibilità di scarico reciproco delle responsabilità fra i datori di lavoro obbligati. Si comprende quindi perché questo obbligo di collaborazione prescinda chiaramente dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente e vale sia nel caso di appalto ordinario di opere o servizi, di cui all'art. 1655 cod. civ., sia nel caso (vietato) di appalto di manodopera ossia di

somministrazione di mere prestazioni lavorative, atteso che in entrambi i casi - e anzi ancor più nel secondo - ricorre l'esigenza di tutela che ha ispirato la norma. Incorre quindi in evidente errore giuridico il S. quando sostiene che l'obbligo non si applicava alla fornitura di manodopera stipulata tra la e;

CASSAZIONE PENALE , SEZ. 4 , 23 GENNAIO 1998 , N. 2748 - INFORTUNIO MORTALE IN CANTIERE EDILE

.....ritenuto che il sub-appalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dei poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, la sentenza altrettanto esattamente rileva che la rigidità degli obblighi imposti per legge implica che il sub-appaltatore sia tenuto, a sua volta, a vigilare affinché le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito della attività di cui è responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio, ne rispondono sia l'appaltatore che il subappaltatore.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 3 LUGLIO 2002, N. 31459 - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE

In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 d.lgs.

19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

La giurisprudenza tradizionale, in relazione alle norme del 1955, aveva già individuato una precisa responsabilità del committente, da ricondurre giuridicamente all'art. 2087 c.c. da considerarsi norma di "chiusura" del sistema di prevenzione della sicurezza, laddove impone all'imprenditore (e quindi anche all'imprenditore committente sebbene non diretto datore di lavoro dell'infortunato) tutte le misure idonee ad evitare il danno. La norma generale dell'art. 2087 è oggi integrata dal sistema di normativa antinfortunistica, rappresentato, dal t.u. sicurezza 81/2008 e s.m.i. da coordinare per gli appalti pubblici, con il "Codice dei contratti" di cui al d.lgs.163/2006.

Il nuovo Testo Unico per la sicurezza ha introdotto nuovi obblighi per il committente -nella fase

che precede l'inizio dei lavori- quale ad esempio l'obbligo di informativa in ordine alle misure adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi da interferenze, che possono rendere il committente responsabile di un eventuale infortunio occorso al dipendente dell'appaltatore, salva, in ogni caso, la sua ulteriore responsabilità ove si ingerisca nell'esecuzione delle opere, ha previsto un sistema di qualificazione delle imprese e di certificazione di qualità e di corretto utilizzo degli strumenti contrattuali che di per sé dovrebbe indurre all'adozione di modelli organizzativi idonei e orientare la scelta verso imprese realmente in grado di sostenerne, con il committente, il costo e gli oneri di esecuzione ha accentuato i profili della corresponsabilizzazione di appaltatore e committente in relazione all'adozione delle misure di prevenzione ed in relazione all'utilizzo non corretto della forza lavoro. In materia di sicurezza sul lavoro, rileva l'art. 26 del tu 81/2008 il quale, regolamentando gli obblighi connessi ai contratti di appalto e di somministrazione, si applica nel caso in cui il datore di lavoro "affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima". Il datore di lavoro committente, in primo luogo, deve scegliere l'impresa idonea sotto il profilo tecnico, che eseguirà i lavori ed ha l'obbligo di informare l'impresa o i lavoratori autonomi che operano all'interno della sua azienda dei rischi specifici relativi all'ambiente di lavoro e delle misure di prevenzione idonee ad evitarli. Il datore di lavoro dell'impresa appaltante e quello dell'impresa appaltatrice sono tenuti, ai sensi del 2° comma dell'art. 26 del citato t.u., a cooperare nella attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro, coordinando gli interventi mediante un'informazione reciproca, soprattutto nell'ottica di evitare i pericoli connessi all'interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Sarà compito del datore di lavoro committente quello di elaborare un documento di valutazione dei rischi relativi all'ambiente di lavoro dal quale dovranno emergere le misure adottate per eliminare le interferenze. Il documento in esame, che non comprende i rischi specifici connessi all'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

GLI OBBLIGHI PER L'IMPRENDITORE COMMITTENTE: IL DUVRI

In base alle nuove norme il datore di lavoro è il vero e proprio regista della sicurezza in azienda, La regia del datore di lavoro si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre. Il D.Lgs. 81/2008 prevede, infatti, che in caso di attività lavorative o cantieri temporanei o mobili in cui coesistano le attività di due o più diverse imprese il datore di lavoro committente debba valutare i rischi interferenti. La valutazione di tali rischi deve essere contenuta in un documento unico, il DUVRI.

Il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) è lo strumento con il quale il Datore di Lavoro committente indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi legati ad interferenze nell'affidamento di lavori in appalto, prestazione d'opera, somministrazione, all'interno dell'azienda e in ogni altro luogo della medesima accessibile per il lavoro. In caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda il datore di lavoro committente, ai sensi dell'articolo 26 del TU, promuove la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sulla attività oggetto di appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del

contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Dell'adempimento di tali obblighi il committente risponde sia penalmente che civilmente, atteso che il medesimo art. 26 lo rende responsabile in solido con il datore di lavoro appaltatore per i danni derivati da "rischi da interferenze". La norma, infatti, recita: l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)."

E' in ogni caso necessaria l'individuazione del profilo soggettivo della colpa in relazione alle ragioni della mancata predisposizione delle misure indicate dalla legge.

Il secondo capoverso della norma esclude invece esplicitamente la responsabilità dell'imprenditore committente per i rischi specifici dell'appaltatore: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".

Appare evidente che il nuovo quadro normativo non rende oggi sufficiente un'affermazione di responsabilità del committente per gli infortuni subiti dai dipendenti dell'appaltatore basata solo sull'eventuale ingerenza nell'esecuzione dei lavori, dovendosi altresì verificare il rispetto delle norme che gli impongono di rendere edotto l'appaltatore -e quindi i suoi dipendenti- di tutti i rischi che derivano dall'ambiente di lavoro in cui si troveranno ad operare: c.d. rischi da interferenze. In tal senso sarà d'interesse verificare le evoluzioni future della giurisprudenza della Suprema Corte frutto ancora oggi di fattispecie verificatesi vigenti le norme pregresse e di cui si passa ad enucleare alcuni esempi.

ALCUNE RECENTI DECISIONI

CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 30 SETTEMBRE 2008 N. 41815, in tema di risarcimento del danno da reato, l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. Nella fattispecie la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto l'appaltante nei cui confronti non era stata esercitata l'azione penale, essendo intervenuta l'archiviazione - responsabile civile ex art. 83 c.p.p. per fatto - altrui - dell'impresa subappaltatrice, il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Ciò in quanto il subappaltante "risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, qualora si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera", ponendo in essere una condotta che abbia determinato, o concorso a determinare, "l'inosservanza delle norme di legge poste a tutela dell'altrui incolumità". Nella fattispecie era fuori discussione che le opere di carpenteria, subappaltate ad altra impresa., andavano eseguite all'interno del cantiere allestito e gestito dall'impresa subcommittente, tenuta altresì, in base all'art. 3 del contratto, a mettere a disposizione le "dotazioni di cantiere".); ed è stato reputato innegabile che l'infortunio si era verificato proprio per l'insufficienza dei ponteggi (insufficienza che aveva reso impossibile l'allestimento di un impalcato sulla parete del muro da disarmare ove si era verificato il sinistro) e

che dunque le norme antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del dipendente infortunato, doveva essere riconosciuta la responsabilità civile dell'impresa appaltante "per il fatto proprio dell'imputato".

Se ne desume il principio della responsabilità solidale fra committente ed appaltatore nel caso in cui il primo si sia ingerito nella sfera organizzativa del secondo.

CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 05 MARZO 2009 N. 23604

Secondo questa sentenza nel contratto di "nolo a caldo", caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario (come nel "nolo a freddo"), ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo, non si applicano i principi stabiliti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni in tema di appalto, in forza dei quali sono posti a carico di tutti gli imprenditori coinvolti nel lavoro obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare e attuare le misure di prevenzione (ora art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81). Da queste premesse, nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la condanna per il reato di lesioni aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica relativamente alla posizione della titolare dell'impresa che si era limitata a "noleggiare" ad altra impresa un macchinario con l'addetto al suo utilizzo, poi infortunatosi: la Cassazione, da un lato, ha escluso, proprio in ragione delle differenze con l'appalto, che il noleggio (figura non prevista dal codice come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore: in realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss.) implicasse l'assunzione di un obbligo di coordinamento da parte del noleggiatore rispetto all'utilizzo del macchinario nell'azienda dell'utilizzatore, e, comunque, dall'altro lato, ha apprezzato come l'infortunio non si fosse neppure verificato durante l'utilizzo del mezzo noleggiato, ma mentre il dipendente dell'impresa noleggiante era impiegato a utilizzare altro macchinario di pertinenza dell'impresa di destinazione.

CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 21 MAGGIO 2009 N. 28197

In tema di infortuni sul lavoro e cooperazione tra committente ed appaltatore, l'obbligo di cooperazione imposto dalla normativa antinfortunistica non può intendersi come dovere del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, e ciò atteso che la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in un'inaffabile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. Il rapporto tra committente e appaltatore va regolato, allora, alla luce di quanto precisa il comma 2, lett. a), dell'art. 7 d.lgs. n. 626/94 (ora trasfuso nel d.lgs. n. 81/2008), che prescrive che i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Formula, questa, che va intesa nel senso che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore. Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi

allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto (nella specie, in sede di indagini era stato addebitato al committente di avere omesso di fornire le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro e di esigere l'osservanza delle norme di sicurezza, in tal modo provocando la morte di un socio – dipendente di altra impresa, il quale, incaricato di pulire la parte esterna della canna fumaria sul tetto di un capannone, operando al di fuori della passerella di camminamento e senza l'imbracatura con relativa fune di trattenuta, precipitava dall'alto al suolo nel momento in cui metteva i piedi su un instabile pannello in vetroresina. La Cassazione ha peraltro assolto il medesimo, ritenendo che costui, avendo adempiuto al dovere di informativa sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, avesse esaurito i suoi compiti, non potendosi estendere anche al committente la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche relative ai rischi specifici e propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, imposta dal d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7, esclusivamente a carico di quest'ultima. L'ordinamento giuridico attribuisce infatti all'appaltatore un'autonoma sfera organizzativa e pieni poteri decisionali, con la conseguenza che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti; mentre l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore).

Può esservi tuttavia una responsabilità del committente ove quest'ultimo si sia effettivamente ingerito nella gestione del lavoro e della sicurezza, secondo la consolidata impostazione della giurisprudenza, come anche ricordato da CASS. PEN. SEZ. IV, 22-09-2009, N. 36857: "E' noto che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che "In tema di infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo ma deve considerarsi in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi".

CASS. SEZ. LAVORO SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 2009 N. 22818

Il caso è quello di un lavoratore dipendente dell'appaltatore, intento ad eseguire lavori di stuccatura di un impianto di condizionamento, che precipitava a terra da un ponteggio con ruote, riportando lesioni gravissime. Il lavoratore conveniva in giudizio l'impresa committente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'infortunio. La convenuta chiamava, a sua volta, in causa la società appaltatrice, l'INAIL e la compagnia assicuratrice, a garanzia di eventuali esborsi. In primo grado, il Tribunale di Latina accertava la responsabilità della società appaltatrice nella causazione dell'infortunio e in piccola percentuale anche del lavoratore. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma. Il lavoratore infortunato, e la società appaltatrice, lamentavano dinanzi alla Corte di cassazione la mancata affermazione della responsabilità del committente. La Suprema Corte, rigettava i ricorsi non avendo ravvisato nell'attività dell'appaltatore alcuna ingerenza nell'esecuzione dei lavori appaltati e non ravvisando altri obblighi di legge a carico del committente.

CASS. PEN. N. 42447/2009

La Suprema Corte ha ribadito che il subappaltatore resta responsabile degli incidenti anche se in cantiere è presente l'appaltatore e un rappresentante del committente. Nel settore in esame, rileva la

Suprema Corte, sono in gioco beni primari come la salute, la vita e l'integrità morale del lavoratore, pertanto, il principio dell'affidamento deve essere temperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore garantito dalla normativa antinfortunistica.

Se ne deduce che, il datore di lavoro, in qualità di garante dell'incolumità dei suoi dipendenti, ha il dovere di valutare i rischi cui sono esposti sull'ambiente di lavoro e di prevenirli, non potendo invocare, a titolo di esimente, eventuali responsabilità altrui atteso che il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere di lavoro operino l'appaltatore ed il committente o un suo rappresentante.

Attrezzature: con specifico riferimento alle attrezzature, nella sentenza n. 36889/2009 la Corte conferma come le certificazioni di conformità delle macchine non siano da sole sufficienti ad esimere da responsabilità il datore dai rischi connessi con il loro utilizzo. Nel caso osservato, il datore di lavoro doveva assicurare l'accesso facilitato ad una scala in dotazione ad un automezzo che, pur essendo conforme a normativa CE, non prevedeva alcuna attrezzatura di approssimazione in sicurezza alla scala medesima.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA 19-04-2010 N. 15081

In tema di responsabilità del committente in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto è necessaria una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo. Di regola infatti, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore. Solo nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 04 GENNAIO 2011, N. 99

Afferma la Corte che "del tutto legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto, alla stregua delle pacifiche emergenze probatorie in atti, che al C. dovesse riconoscersi una precisa posizione di garanzia -mai formalmente delegata ad altri, e dunque allo stesso direttamente riconducibile - in quanto socio accomandatario della "C. & c.", ditta appaltatrice dei lavori in corso di esecuzione, nonché subappaltante di parte degli stessi, e titolare del cantiere nel cui ambito egli ricopriva un ruolo direttivo. Proprio in ragione di tale posizione, giustamente gli stessi giudici hanno sostenuto che all'odierno ricorrente incombeva l'obbligo di assicurare il preciso rispetto delle norme di prevenzione, generiche e specifiche per l'attività esercitata, e che a lui stesso spettava di curare il coordinamento degli interventi delle varie imprese che operavano in cantiere, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e l'incolumità di tutti i lavoratori. Coordinamento che non risulta esser stato curato dal C., donde la corretta individuazione, in capo allo stesso, da parte della corte territoriale, di uno specifico profilo di responsabilità. Profilo, peraltro, del tutto trascurato dal ricorrente, che sul punto non ha in alcun modo interloquito, e che da solo è sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato. D'altra parte, secondo quanto hanno affermato - senza

essere smentiti - i giudici del merito, è stato anche a causa della mancanza di norme di coordinamento che il capo cantiere, dipendente dell'imputato, T.F., ha ordinato a M.S. di provvedere alla pulitura della soletta già completata; cioè, come già rilevato, ad affidare alla persona offesa - indicata quale lavoratore autonomo che aveva subappaltato parte dei lavori di carpenteria - un incarico del tutto estraneo, non solo alle sue specifiche competenze, ma anche al rapporto di subappalto.

Estraneità ed incompetenza che, a tacer d'altro, avrebbero dovuto, quantomeno, indurre, da un lato, a fornire al lavoratore le necessarie informazioni circa il lavoro da espletare, gli strumenti da adoperare e le norme di sicurezza da rispettare, dall'altro, a vigilare affinché l'incarico fosse eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza."

PRINCIPI RIAFFERMATI IN DETTE PRONUNCE

Per completezza argomentativa sono opportuni taluni ulteriori cenni in relazione a principi che, pur acquisiti, sono stati nuovamente affermati dalle pronunce in rassegna.

E così, in particolare, l'obbligo del titolare della posizione di garanzia è quello di vigilare che il lavoratore adotti in concreto le misure di sicurezza pur predisposte, secondo un pacifico principio enunciato nella giurisprudenza della Corte: "In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro....." (Cass. 4, 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto, del resto, ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite della Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (Cass. S.U. 21 maggio 1988, lori; conforme Cass. 4, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).

(Sul tema degli appalti si segnala la recente circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 dell'11 febbraio 2011 che rappresenta un vero e proprio vademecum per la corretta gestione degli appalti.)